

COMUNE DI VOLPARA
Provincia di Pavia

ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI CANI ED IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e conduzione nei luoghi pubblici di questi animali, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

Considerato che si verificano inconvenienti igienico sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo le strade, i giardini pubblici e le piazze del centro abitato e che i loro proprietari e detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge.

Dato atto che in alcuni casi i cani vengono lasciati liberi ed incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per strade e piazze comunali compromettendo la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli animali medesimi.

Ritenuto necessario sanzionare quindi la mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine da parte del conduttore del cane e, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio.

Visti gli artt. 7 bis, 50 comma 5 e 54 comma 4 del d. lgs 267/2000

ORDINA

Per la tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità nonché per il decoro del territorio , con decorrenza immediata, a chiunque detenga o posseda un cane di:

- Condurre l'animale nelle piazze, strade e luoghi aperti al pubblico del centro abitato solo se trattenuto da idoneo guinzaglio;**
- Avere con se strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni e di raccoglierle.**

Fatte salve le norme e sanzioni previste da norme speciali la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Il detentore ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

DISPONE

Che la presente ordinanza entri in vigore immediatamente e venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e per giorni trenta all'Albo web .

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato di far esattamente osservare la presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della forza pubblica.

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta giorni dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni .

Volpara 14.06.2018

**Il Sindaco
Matteo Bossi**